

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
INERENTE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA’ EDELBODEN
SUPERIORE**

ART. 1 – ENTE CONCEDENTE

Comune di Gressoney-La-Trinité – Località Tache, 14/A – 11020 Gressoney-La-Trinité (AO) – telefono 0125/366137 – fax 0125/366089 – e-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio inerente la gestione degli impianti sportivi siti in Località Edelboden Superiore. A tale scopo il Comune concede l’utilizzo dei seguenti beni di proprietà comunale:

- campo da calcetto;
- campi da tennis;
- area per la formazione del ghiaccio durante il periodo invernale;
- locale per il ricovero dei pattini nel piano interrato dell’edificio denominato “Sport Hus”
- chiosco da destinare ad attività compatibili/attinenti all’area sportiva;
- 120 paia di pattini (visionabili rivolgendosi all’ente concedente);
- 8 armadietti spogliatoio a quattro ente.

E’ vietato in tutta l’area in gestione svolgere attività che non siano previste nel presente capitolato o utilizzare e depositare beni che non abbiano attinenza con il servizio da svolgere.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata della concessione è pari a tre anni, eventualmente prorogabili di pari periodo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione, ovvero dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 4– DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella gestione e nella sorveglianza dell’area sportiva in località Edelboden Superiore, con l’approntamento dei campi da tennis nel periodo intercorrente tra il 25 giugno e il 15 settembre di ogni anno e la preparazione del pattinaggio su ghiaccio durante il periodo invernale dal 26 dicembre al 15 marzo (salvo oggettive condizioni climatiche avverse). E’ facoltà del gestore prolungare i suddetti periodi di apertura. In caso di assenza del gestore, dovrà comunque essere garantita la reperibilità telefonica per le prenotazioni e la disponibilità di personale per l’apertura del tennis o del pattinaggio, entro uno scarto massimo di 20 minuti dalla prenotazione.

Gli utenti che intendono usufruire della zona attrezzata dovranno pagare un prezzo di ingresso stabilito dal gestore, salvo l'uso del campo da calcetto che dovrà essere garantito in forma gratuita. L'incasso rimarrà quale compenso per la gestione del servizio. Se richiesto dal Comune, per fini statistici, il gestore è tenuto a comunicare il numero dei frequentatori.

ART. 5 – IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore annuo della concessione posto a base di gara è fissato in € 800,00.

Nella formulazione dell'offerta, il concessionario dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro che sono a totale carico del concessionario; resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

Saranno ammesse solo offerte in rialzo.

ART. 6 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'offerta dovrà essere formulata indicando il rialzo percentuale sul valore posto a base di gara.

ART. 7 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Gli oneri gravanti sul concessionario sono i seguenti:

- le imposte e le tasse inerenti l'attività e l'assicurazione per l'attività svolta;
- la formazione del ghiaccio;
- l'impegno a conservare i beni affidati nelle attuali condizioni, nonché a gestire il servizio con ogni cura e diligenza, mantenendo gli impianti sportivi, le attrezzature e i locali in buono stato di conservazione e obbligandosi alle ordinarie manutenzioni (compresa la sistemazione annuale che richiedono i campi da tennis);
- lo sgombero neve nella stagione invernale, ad esclusione del piazzale;
- le spese riguardanti l'energia elettrica;
- lo sfalcio erba nell'intera zona durante il periodo estivo;
- la pulizia, la manutenzione e il decoro dell'intera area.

ART. 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE E RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nella sua qualità di datore di lavoro, il concessionario deve, a suo totale carico e spese, provvedere al rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro delle categorie e corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità da questi previste, rispettando i presupposti in merito alle assicurazioni sociali di legge.

Il concessionario si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro o a qualsivoglia Ufficio o Istituzione che risulti competente in merito.

E' inoltre a totale carico del concessionario ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di regolamenti, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti. Il tutto, con particolare riferimento alle disposizioni normative citate nel Disciplinare di Gara, in questo capitolato e negli allegati relativi a questi documenti.

Resta onere specifico del concessionario organizzare e condurre i servizi assumendo piena responsabilità civile e amministrativa per quanto riguarda l'efficienza e la sicurezza operativa dei mezzi e delle attrezzature, sia nei riguardi del personale adibito al servizio sia di terzi, anche in considerazione delle disposizioni di cui il d.lgs. 81/2008 riguardanti il concessionario quale datore di lavoro.

L'Amministrazione Comunale è pertanto esplicitamente e completamente sollevata dal concessionario da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire mossa, nessuna esclusa od eccettuata, in merito alla responsabilità di cui innanzi e per tutto ciò che dipendesse da colpa, insufficiente prudenza, scarsa disciplina o imprevidenza che comunque possa fare capo al concessionario, ai suoi dipendenti o soggetti di cui la medesima debba rispondere per legge.

Al concessionario è inoltre fatto obbligo di rispettare, per la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero, le normative pertinenti, fornendo all'Amministrazione Comunale copia delle procedure stabilite al riguardo.

ART. 10 - CONTROLLI

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli per verificare l'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dal contratto, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia.

Pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il concessionario consentirà in qualsiasi momento agli addetti ai controlli di compiere qualunque sopralluogo tecnico sui mezzi e sulle infrastrutture pertinenti ai servizi, nonché fornirà in qualsiasi momento tutti i dati e le notizie concernenti la gestione degli stessi, permettendo altresì l'accesso, nei termini di legge, a tutte le documentazioni aziendali tecniche, contabili, amministrative, legali connesse ai servizi prestati.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti; qualora il coordinatore dell'Impresa non sia presente per il contraddittorio, l'Amministrazione Comunale effettuerà ugualmente i controlli e il concessionario non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

Quanto sopra detto sarà causa, oltre che di applicazione delle sanzioni per inadempienze contrattuali anche di eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione così come previsto dagli articoli successivi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono all'Amministrazione Comunale non potrà mai venire invocato dal concessionario o dal personale ad esso dipendente, quale esimente o diminvente la responsabilità dello stesso e non costituirà prova della perfetta esecuzione della concessione.

Il concessionario non si può opporre a controlli da parte dell'Amministrazione Comunale e di ogni altro ente a ciò predisposto.

ART. 11 – CORRISPETTIVI

A titolo di corrispettivo il concessionario dovrà riconoscere a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité un canone annuo, la cui base di partenza su cui gli interessati dovranno produrre l'offerta in rialzo percentuale è fissata in € 4.800,00. Il canone annuo dovrà essere versato in due rate annue entro fine gennaio e entro fine luglio.

Il mancato pagamento di una sola rata entro i limiti prestabiliti comporterà la risoluzione immediata del contratto di concessione senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta per l'anticipata risoluzione.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale presentare contestazioni scritte in occasione dei versamenti del corrispettivo dovuto da parte del concessionario.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

Il concessionario è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'Amministrazione Comunale, agli utenti e/o terzi, imputabili comunque per causa o nel corso dell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata; il concessionario assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni conseguente azione.

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

La durata e la piena validità dell'assicurazione si estenderà dalla data di inizio e per tutta la durata del contratto, oggetto della concessione, tramite la stipula di una o più polizze.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Il concessionario deve produrre copia delle suddette polizze di assicurazione all'Amministrazione Comunale non appena ricevuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva del Contratto almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio. Tali polizze assicurative devono avere la durata del Contratto oppure, se annuali, tali polizze devono esser ripresentate almeno trenta giorni prima della loro scadenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto come conseguenza della mancata attivazione o del mancato rinnovo delle polizze e garanzie richieste nel presente articolo e nei termini sopra riportati. Oltre alla risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva e all'indebitamento di ogni ulteriore onere derivante dall'aggiudicazione del servizio presso un contraente terzo a costi anche più onerosi.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle autorizzazioni ed alle varie assicurazioni d'obbligo.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il Contratto:

- qualora fossero adottati nei riguardi del concessionario uno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423, nonché agli artt. 10 ter, quater e quinquies della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal presente capitolato, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla gara stessa;
- per motivi di pubblico interesse che saranno specificati nella deliberazione di risoluzione contrattuale;
- per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 C.C.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito.

ART. 14 – FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recesso unilaterale dal Contratto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C. e, in tal caso, ha, comunque, diritto al compenso fisso annuo dovuto.

L'Amministrazione comunale ha, inoltre, facoltà di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del Contratto, mediante semplice comunicazione, senza necessità di preavviso, qualora il concessionario

venga ammesso ad amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale ovvero qualora svolga attività che non siano previste nel presente capitolato o utilizzi e depositi beni che non abbiano attinenza con il servizio da svolgere.

ART. 15– DIVIETO DI SUBAPPALTO

In ragione della natura del servizio é fatto divieto di cedere o subappaltare anche in parte il servizio di affidamento in concessione degli impianti sportivi in oggetto.

Il concessionario è tenuto in corso di efficacia del contratto, a comunicare sollecitamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi altra modifica del proprio assetto societario.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente concessione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia relativa alla presente concessione sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale del foro di Aosta.

Il concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi nel periodo occorrente alla risoluzione, in via amichevole o giurisdizionale, della controversia.

ART. 17 – INADEMPIENZE E PENALITA'

I rilievi inerenti la non conformità al servizio e l'inosservanza delle norme contenute nel presente capitolato, riscontrate nell'ambito dell'attività di controllo esercitata dalla stazione appaltante, sono contestati tempestivamente all'aggiudicatario per via telefonica e confermati per iscritto entro i due giorni successivi. Se entro otto giorni dalla data della comunicazione l'aggiudicatario non fornisce motivate giustificazioni, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili a giudizio insindacabile della stazione appaltante, si applicano le sottoindicate penali:

- ⇒ mancata attivazione del servizio nei periodi di cui all'articolo 4 da parte del concessionario comporta una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata attivazione. Analoga penale è applicata in caso di mancata reperibilità telefonica per le prenotazioni e la disponibilità di personale per l'apertura del tennis o del pattinaggio, oltre lo scarto massimo di 20 minuti.
- ⇒ € 300,00 per ogni contestazione in merito alla corretta gestione dell'area, così come meglio descritto nel precedente articolo 7.

ART. 18 – CAUZIONI E SPESE

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

1. Cauzione definitiva

Il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno.

La garanzia prevista può costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

1. di aver preso visione di tutti gli atti di gara inerenti la concessione di cui trattasi;
2. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione;
3. di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
4. di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
5. di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere contratto dalla mandataria, in nome proprio e per conto dei mandanti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione entro il predetto termine, nonché il mancato reintegro della medesima entro il termine previsto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni, la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006.

2. Spese

Tutte le spese di bollo, copia, registrazione, oneri del Contratto e ogni altra inerente sono a totale carico del concessionario.

ART. 19 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Amministrazione comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura vengono acquisiti

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

dall'Amministrazione contraente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura e dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione contraente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-La-Trinité con sede in Loc. Tache 14/A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Cinzia BIELER)